

Codice A1813A

D.D. 9 novembre 2018, n. 3599

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Villar Pellice per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Villar Pellice localita " Fuiusa" - Istanza n 42758/2018

Visti:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)";

Vista l'istanza di autorizzazione n° 42758/2018 pervenuta il 11/10/2018 protocollo in ingresso n. 45927/A1813A, presentata dal comune di Villar Pellice, con sede in Viale I° Maggio, 37 10060 Villar Pellice (To), per realizzare un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Villar Pellice al foglio 37, particelle n° 32, 78, 94 e 105, ed al foglio 38, particella n° 63, località Fuiusa, per una superficie totale pari a 7,2400 ha;

Visto il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza, redatto dal Dott. For. Andrea Glauco, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 413A

Considerato che:

- dall'esame degli elaborati l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà del Comune di Villar Pellice individuata al foglio 37, particelle n° 32, 78, 94 e 105, ed al foglio 38, particella n° 63 del comune di Villar Pellice località Fuiusa, per una superficie totale pari a 7,2400 ha;
- la superficie interessata dall'intervento
 - ▶ non ricade all'interno di Aree Protette, siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - ▶ è posta a valle dell'alpe Mamauro superiore e dell'alpe Rami, in sinistra orografica della comba di Lautaret, ad una quota compresa tra 930 e 1.200 m.s.l.m., esposizione prevalente Nord-Ovest, pendenza del versante elevata nella parte inferiore del lotto, caratterizzato dalla presenza di balze rocciose e rocce affioranti, pendenza che si riduce oltre la quota di 1.100 m.s.l.m., man mano che si raggiungono gli alpeggi.
- il soprassuolo è caratterizzato dalla presenza di un ceduo di faggio matricinato, con presenza di altre latifoglie quali larice e castagno, in prossimità della strada, betulla e sporadici esemplari di frassino, ciliegio ed acero invecchiato di età ben oltre il turno consuetudinario, che sta naturalmente evolvendo verso la fustaia. Il popolamento presenta ormai la struttura di una fustaia, tipo forestale faggeta oligotrofica (FA60X) che nella parte inferiore del lotto presenta ancora alcune ceppaie con numerosi polloni, ma soprattutto numerosi polloni affrancati oltre le matricine. La struttura resta invece più evidente nella parte superiore del popolamento, probabilmente perché in prossimità di un alpeggio e pertanto oggetto di utilizzazione in tempi più recenti, ma anche in tale porzione l'evoluzione naturale è verso la fustaia; La rinnovazione naturale non è particolarmente abbondante, e si insedia prevalentemente nelle chiarie;
- l'intervento proposto ricalca la classificazione adottata dal progettista, che data l'eterogeneità del soprassuolo, lo inquadra nel governo misto, e prevede l'utilizzazione dello strato dominato e

localmente si configura come un taglio di avviamento, a cui si affianca un taglio di diradamento a carico dei soggetti in cattive o precarie condizioni vegetative, sottomesi o soprannumerari del piano dominante, al fine di favorire lo sviluppo di un popolamento di tipo disetaneiforme dal punto di vista della struttura;

- al progetto è allegato il piedilista completo delle piante da prelevare e delle piante da rilasciare a invecchiamento indefinito per la biodiversità contrassegnati con vernice rossa e lettera B ;
- le piante destinate al taglio sono, a differenza di quanto indicato in domanda, 1.468, pari a un prelievo complessivo di circa 9.32,87 m³ con un indice di prelievo medio in volume pari circa 138 m³/ha, calcolato sulla superficie netta di 6,74 ha, ed un indice di prelievo pari al 44,73 %;
- l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 26 bis del Regolamento Forestale;
- è previsto l'esbosco con trattore utilizzando la viabilità esistente e l'utilizzo di gru a cavo con l'apertura di sei linee di esbosco aeree;
- la ditta utilizzatrice sarà individuata e comunicata prima dell'inizio dei lavori;

Visto il verbale istruttorio redatto in data 06/11/2018 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin dott. For. Gabriele;

Considerato che ii Funzionari incaricati, a seguito del sopralluogo in situ effettuato in data 26/10/2018, hanno valutato che l'intervento rientra più propriamente tra quelli previsti dall'art. 26 bis del Regolamento Forestale, esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 42758/2018, e propongono che l'intervento sia autorizzato con la successiva prescrizione:

- nella apertura delle nuove vie di esbosco aeree devono essere rispettati i parametri previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 52 del Regolamento forestale vigente;

Ritenuto pertanto di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 42758/2018 con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL RESPONSABILE

VISTI:

gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n° 8/R/2011, il comune di Villar Pellice, con sede in Viale I° Maggio, 37 10060 Villar Pellice (To), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 42758/2018, pervenuta il 11/10/2018 protocollo in ingresso n. 45927/A1813A e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti sui terreni di proprietà pubblica identificati al N.C.T. del comune di Villar Pellice al foglio 37, particelle n° 32, 78, 94 e 105, ed al foglio 38, particella n° 63, località Fuiusa, per una superficie totale pari a 7,2400 ha con la successiva prescrizione;

- nella apertura delle nuove vie di esbosco aeree devono essere rispettati i parametri previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 52 del Regolamento forestale vigente;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi il soggetto titolare della presente autorizzazione dovrà trasmettere la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni